

3749

17744/09

CASSAZIONE.NET

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA

DEL 16/01/2009

SENTENZA

N. 157 /

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

- | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------------|
| Dott. NARDI DOMENICO | PRESIDENTE | |
| 1. Dott. FEDERICO RAFFAELLO | CONSIGLIERE | REGISTRO GENERALE |
| 2. Dott. DUBOLINO PIETRO | " | N. 035999/2008 |
| 3. Dott. SANDRELLI GIAN GIACOMO | " | |
| 4. Dott. SAVANI PIERO | " | |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

- | | |
|---------------|------------------|
| 1) [REDACTED] | N. IL 28/10/1976 |
| 2) [REDACTED] | N. IL 02/08/1974 |
| 3) [REDACTED] | N. IL 03/10/1974 |

avverso SENTENZA del 26/05/2008

CORTE APPELLO di FIRENZE

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

FEDERICO RAFFAELLO

9

Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Angelo Di Popolo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione del reato e conferma delle statuizioni civili.

Motivi della decisione

Con sentenza 26.9.2006 il tribunale di Prato aveva condannato [redacted] e [redacted] per il reato previsto dall'art. 621 c.p. di rivelazione del contenuto di documenti segreti ed i soli [redacted] e [redacted] anche del reato previsto dall'art. 171 bis L. 633/1941, commessi in Prato fino al 3.4.2001, alla pena di otto mesi di reclusione ed € 2000,00 di multa questi ultimi due ed il [redacted] alla pena di sei mesi di reclusione e con assegnazione alla parte civile di una provvisoria di € 15.000,00.

La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 26.5.2008, ha assolto gli imputati dall'imputazione di cui all'art. 171 bis L.633/1941 perché il fatto non costituisce reato ed ha ritenuto sussistente il solo tentativo del reato previsto dall'art. 621 c.p. ed ha ridotto la pena a quella di € 100,00 di multa per ciascuno degli imputati ed ha ridotto anche ad € 10.000,00 complessivi l'importo della provvisoria.

Gli imputati erano stati tutti dipendenti della [redacted] e [redacted], e [redacted] fino al giorno in cui fu accertato il fatto.

La società si occupava di indagini e strategie di mercato, promozione di prodotti, indagini conoscitive commissionate da clienti su ditte concorrenti, previa acquisizione di dati relativi all'impresa committente, compresi i bilanci.

Era stato accertato che [redacted] aveva inviato a [redacted] dati ed informazioni sulla attività della società e dei suoi clienti, incluse le pianificazioni pubblicitarie, le relazioni per i clienti ed i preventivi; era stato infatti conosciuto il contenuto di una conversazione che aveva interessato i tre imputati che riguardava la loro intenzione di portare via programmi informatici della società e libri di proprietà della stessa. [redacted] aveva ammesso che era loro intenzione di creare una società nello stesso settore. In possesso di [redacted] vennero trovati compact disk originali contenenti vari programmi informatici di proprietà della società.

La Corte d'Appello ha escluso che il reato, consistente secondo l'imputazione nella sola condotta di impiego a proprio profitto di dati illecitamente acquisiti, previa acquisizione di illecite informazioni riservate e di spedizione da parte di [redacted] a [redacted] dei dati illecitamente acquisiti, non fosse stato consumato perché il progetto dei tre di avviare una attività concorrente nello stesso settore era stato scoperto per tempo.



CASSAZIONE.NET

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati deducendo come primo motivo ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. il fatto che non sarebbe stato neppure contestato che fosse derivato un qualche documento alla parte offesa.

Come secondo motivo, ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., che, richiedendo la legge il verificarsi di un documento alla parte offesa, come condizione obbiettiva di punibilità ai sensi dell'art. 44 c.p., non esisterebbe la possibilità giuridica del tentativo e comunque, anche nell'ipotesi in cui si ritenesse configurabile il tentativo, occorrerebbe comunque il verificarsi del documento per la sussistenza del reato.

Come terzo motivo, ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., che i dati, come listini di prezzi, presentazione di progetti ed altro contenuti in documenti cartacei od informatici, non potessero ritenersi segreti. Sarebbe emerso pacificamente che non c'era divieto di accesso a tali informazioni né erano state previste cautele per limitarlo, come l'uso di una password accessibile solo a determinate persone; sarebbe mancata anche la volontà dell'avente diritto di attribuire segretezza al contenuto delle informazioni. La segretezza sarebbe stata affermata apoditticamente e mancherebbe del tutto la motivazione sul punto, così come sul valore economico dei dati, in quanto segreti.

Ritiene questa Corte che il ricorso debba essere accolto con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

La richiesta del Procuratore Generale di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non può essere considerata ai sensi dell'art. 129 c.p.p. dovendosi procedere ad una assoluzione nel merito.

Ai sensi dell'art. 621 c.p. la rivelazione del contenuto di documenti segreti costituisce reato solo se dal fatto deriva un documento, inteso questo come pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura possa derivare a colui che abbia il diritto alla segretezza dei documenti.

La sentenza impugnata ha accertato che non vi fu documento, dal momento che dei documenti segreti non fu fatto uso e che non è stata accertata o individuata la presenza di un qualsiasi pregiudizio di natura, anche non patrimoniale, per la [redacted] e [redacted].

La mancanza del documento, condizione di punibilità del fatto, esclude la sussistenza del reato anche solo tentato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma 16 gennaio 2009

Il Consigliere estensore

[Handwritten signature]

Il presidente

[Handwritten signature]

Depositata in Cancelleria
Roma, li 27 APR 2009



[Handwritten signature]
CANCELLIERE
Garnella Lanzuise